



IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2018

Art. 1 Campo di applicazione

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Tenuto conto che, pur in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale introdotto dal legislatore a decorrere dall'anno 2010, l'Ente ha comunque proceduto periodicamente alla stipula dei CCDI di parte normativa nonché annualmente alla stipula del contratto decentrato economico, in attesa della sottoscrizione del contratto nazionale di primo livello per la stipula del nuovo *contratto decentrato integrativo normativo*;

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL occorre procedere alla stipula di un contratto decentrato integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e che la bozza del citato CDI è in fase di predisposizione;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Rilevato che con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 39 del 23.11.2018, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, commi 1, 2 e 3 del CCNL 21/05/2018;

Vista la delibera n. 140 del 05/11/2018, con la quale l'Amministrazione comunale ha proceduto alla nomina della Delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 7 comma 3 del nuovo CCNL 21/05/2018;

Dato atto che con delibera n. 141 del 05/11/2018, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa e per la costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018;

Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2018 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa per il triennio 2019/2021 nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, al fine di assicurare l'allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine, tenuto conto che l'ultimo contratto triennale sottoscritto ha riguardato il periodo 2016-2018, le Parti hanno convenuto sulla durata annuale del presente CCI, dandosi atto che, in tal modo, il prossimo CCI, relativo al periodo 2019-2021, potrà realizzare il pieno allineamento con la contrattazione nazionale.

Rilevato che i contratti collettivi decentrati integrativi possono avere decorrenze solo successive alla loro sottoscrizione definitiva atteso che tutte le clausole fissate dai contratti decentrati volte a far decorrere gli istituti a date antecedenti sono nulle;



Rilevato, altresì, che il CCNL del 21.05.2018 non prevede una disciplina chiara e completa di carattere transitorio, anche con riferimento alle problematiche inerenti l'art. 67, comma 7, relativamente alla quantificazione del fondo;

Considerato, inoltre, che solo a fine ottobre 2018 la Corte dei Conti con parere n.19 del 18.10.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione del fondo e alla destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2018, utilizzando il criterio seguito dall'Aran e sindacati e prevedendo che gli istituti che per loro natura non sono suscettibili di automatica ridefinizione abbiano decorrenza dal 31.12.2018 e a valere per l'anno 2019, confermando, fino alla predetta data di decorrenza, la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse così come definita dal CCDI anno 2017, in applicazione del principio di ultravigenza previsto dall'art.5, comma 4 del CCNL 1.4.1999 e ferma restando la costituzione del fondo secondo le indicazioni fornite dal CCNL 21.05.2018;

Art. 2

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2018, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018.
2. Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CDI di tipo normativo che ne definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.
3. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (in seguito CCDI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato dipendente dall'Amministrazione, con esclusione dei dirigenti.
4. Gli effetti del presente CCDI decorrono dal 31 dicembre 2018 e a valere per l'anno 2019. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che presiedono alle modalità di destinazione ed utilizzo delle risorse economiche di cui al Fondo Salario Accessorio, destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.

Art.3

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Art. 4

Costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 per l'anno 2018

1. Il fondo risorse decentrate è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
 - a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **"risorse decentrate stabili"**;



COMUNE DI POSITANO. Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018

b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come “risorse decentrate variabili” e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

2. Il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 viene determinato attraverso la compilazione delle seguenti tabelle che riportano in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata.

DESCRIZIONE	ANNO 2018 (in euro)
<i>Risorse stabili</i>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DI TUTTE LE RISORSE DECENTRATE STABILI - ANNO 2017 (Art. 67, c. 1 del CCNL 21.05.2018)	129.845,13
Art. 67, c. 2, lett. a) del CCNL 21.05.2018: Incremento di un importo, su base annua, pari ad euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 e Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG)	0,00
Art. 67, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018: Incremento di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 e Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG)	2.182,25
Art. 67, c. 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018: Incremento dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	0,00
Art. 67, c. 2, lett. d) del CCNL 21.05.2018: Incremento di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	0,00
Art. 67, c. 2, lett. e) del CCNL 21.05.2018: Incremento degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	0,00
Art. 67, c. 2, lett. f) del CCNL 21.05.2018: Incremento dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza	0,00
Art. 67, c. 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018: Incremento degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	9.448,16
Art. 67, c. 2, lett. h) del CCNL 21.05.2018: Incremento delle risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. a) del CCNL 21.05.2018	0,00
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2018	141.475,54



Risorse variabili

Art. 67, c. 3, lett. a) del CCNL 21.05.2018: Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	0,00
Art. 67, c. 3, lett. b) del CCNL 21.05.2018: Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	0,00
Art. 67, c. 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018: Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge: Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016) – euro 22.077,73 (risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; art. 113, comma 5-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiunto dall'art. 1, comma 526 della legge 27.12.2017, n. 205, dichiarazione congiunta n. 9 del CCNL 21.05.2018 e Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – deliberazione n. 6/SGZAU7/2018/QMIG) Compenso incentivante ICI (art. 3, c. 57 della legge n. 662/1996 e art. 59, c. 1, lett. p) del d.lgs. n. 446/1997) – euro 22.500,00 Progetto condono edilizio (art. 32, c. 40 del d.l. n. 269/2003) – euro 8.000,00 Contenzioso tributario (art. 12, c. 1 lett. b) del d.l. n. 437/1996) – euro 0,00	52.577,73
Art. 67, c. 3, lett. d) del CCNL 21.05.2018: Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	0,00
Art. 67, c. 3, lett. e) del CCNL 21.05.2018: Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	0,00
Art. 67, c. 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018: Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	800,00
Art. 67, c. 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018: Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	0,00
Art. 67, c. 3, lett. h) del CCNL 21.05.2018: Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL 21.05.2018 Art. 67, c. 4 del CCNL 21.05.2018: In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	16.615,07
Art. 67, c. 3, lett. i) del CCNL 21.05.2018: Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 21.05.2018	0,00
Art. 67, c. 3, lett. j) del CCNL 21.05.2018: importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi	0,00
Art. 67, c. 3, lett. k) del CCNL 21.05.2018: Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e)	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2018	69.992,80



Verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

Il primo periodo, del comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75/2017 recita quanto segue: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

	CONFRONTO	RISORSE 2016 (in euro)	RISORSE 2018 (in euro)
A	TOTALE RISORSE STABILI	127.341,43	141.475,54
B	TOTALE RISORSE VARIABILI	57.760,85	69.992,80
C	FONDO RISORSE DECENTRATE C = A + B	185.102,28	211.468,34
D	TOTALE RISORSE CHE NON RILEVANO AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016 (Per l'anno 2016: incentivi di progettazione ex art. 92, c. 5 del d.lgs. n. 163/2006. Per l'anno 2018: risorse di cui all'art. 67, c. 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 ed incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016)	1.310,56	24.259,98
E	FONDO RISORSE DECENTRATE RILEVANTE AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016 E = C - D	183.791,72	187.208,36
F	DECURTAZIONE RISORSE FONDO ANNO 2018 PER RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016		3.416,64
G	FONDO RISORSE DECENTRATE (TOTALE GENERALE RISORSE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016) G = C - F	185.102,28	208.051,70
H	FONDO RISORSE DECENTRATE (TOTALE GENERALE RISORSE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016 E DELLE RISORSE CHE NON RILEVANO AI FINI DEL RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016) H = C - (D + F)	183.791,72	183.791,72

Il "fondo" posizioni organizzative finanziato dal bilancio relativo all'anno 2018, pari ad euro 74.240,64, è corrispondente a quello relativo all'anno 2016. Risulta, pertanto, rispettato il limite anno 2016 anche prendendo in considerazione tale fondo.

L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STABILI DELL'ANNO 2018 AVVIENE, PRIORITARIAMENTE, AI SENSI DELL'ART. 68, COMMA 1, PRIMO PERIODO DEL CCNL 21.05.2018 NEL SEGUENTE MODO:

	ISTITUTI CONTRATTUALI	IMPORTI (in euro)
a)	Risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	56.935,95
b)	Quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004	12.050,01
c)	Incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001	0,00
d)	Indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 06.07.1995	0,00
e)	Quota degli oneri per la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.03.1999 (art. 7, comma 7)	1.206,42
	TOTALE UTILIZZO RISORSE STABILI	70.192,38



FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 DISPONIBILE

	IMPORTI (in euro)
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018	211.468,34
- DECURTAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PER RISPETTO DEL LIMITE ANNO 2016	3.416,64
- UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PER GLI ISTITUTI DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 1, PRIMO PERIODO DEL CCNL 21.05.2018	70.192,38
= FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 DISPONIBILE (Le somme sono da intendersi al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro)	137.859,32
DI CUI RISORSE STABILI DISPONIBILI	68.740,99
DI CUI RISORSE VARIABILI DISPONIBILI	69.118,33
Articolo 14 del CCNL del 01.04.1999 (lavoro straordinario)	13.000,00

3. Il fondo di cui all'articolo 67, comma 2, lett. b) del CCNL 21.05.2018 viene determinato, per gli anni 2016 e 2017, nei seguenti importi:
- Anno 2016: euro 248,30;
 - Anno 2017: euro 793,43;
- dando atto che si provvederà, per l'inserimento di tale fondo, alla rettifica dei conti annuali del personale relativi agli anni 2016 e 2017 sulla base di quanto previsto dalla circolare Ragioneria generale dello stato n. 18 del 22.05.2018.

Art. 5

Utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2018 disponibile

1. Il fondo risorse decentrate anno 2018 disponibile di euro 137.859,32 viene utilizzato, per la quota di euro 40.215,27, per la liquidazione di indennità avente carattere ricorrente avvenuta sulla base delle disposizioni degli articoli, di seguito riportati, del CCDI relativo all'anno 2017 sottoscritto in data 29.12.2017 che è risultato essere ancora efficace per effetto dell'art. 5, comma 4, del C.C.N.L. dell'01.04.1999 così come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. del 22.01.2004 nel quale è previsto che i contratti collettivi decentrati integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi:

Indennità	Articolo del CCDI parte economica 2017	Importo in euro
Indennità per compensare le responsabilità del personale delle categorie B e C	Art. 10	10.415,27
Indennità turnazione	Art. 9 lett. a)	13.500,00
Maggiorazioni orarie per orario ordinario festivo, notturno e festivo notturno	Art. 9 lett. b)	4.000,00
Indennità di reperibilità	Art. 9 lett. c)	4.000,00
Indennità di disagio	Art. 9 lett. d)	8.000,00
Indennità per mancata usufruizione del giorno di riposo settimanale	Art. 9 lett. e)	300,00
Totale		40.215,27

La restante quota di euro 97.644,05 verrà utilizzata per la liquidazione delle seguenti voci del trattamento accessorio sulla base delle disposizioni degli articoli, di seguito riportati, del presente CCDI relativo all'anno 2018:

Voci del trattamento accessorio	Articolo del CCDI 2018	Importo in euro
Fondo per incentivare specifiche prestazioni da leggi	Art. 10	53.377,73
Progressioni economiche orizzontali finanziate nell'anno 2018	Art. 7	0,00
Fondo per la performance organizzativa ed individuale per il miglioramento dei servizi	Art. 6	44.266,32
Totale		97.644,05



Art. 6

Fondo per la performance organizzativa ed individuale per il miglioramento dei servizi

1. Sulla base del criterio adottato da questo Ente per l'anno 2017, anche per il corrente anno 2018 il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma pari a euro =44.266,32= da attribuire, previa determinazione del Responsabile di ciascuna Area, per compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva.
2. L'importo di cui al comma 1, si adegua ipso iure con le economie a qualsiasi titolo derivanti dalla gestione dei fondi di cui al presente contratto.
3. Il fondo è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'ente finalizzato al conseguimento di un più alto livello di efficienza ed efficacia dei servizi.
4. Il fondo di euro =44.266,32= è ripartito, per l'anno 2018, tra le seguenti aree:
 - Area Amministrativa: euro 11.117,84;
 - Area Economico-Finanziaria: euro 4.102,54;
 - Area Tecnica Manutentiva - LL.PP.- Pianificazione del Territorio: euro 15.548,60;
 - Area Tecnica Edilizia Privata: euro 2.051,27;
 - Area Vigilanza: euro 9.394,80;
 - Area Attività Produttive e Sociali: euro 2.051,27.

La maggiorazione di cui all'articolo 69 del CCNL 21/05/2018, è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente e lo stesso è attribuito al 30% del personale dell'Ente valutato nella prima fascia di attribuzione secondo il vigente sistema di valutazione e avuto riguardo al miglior punteggio conseguito;

5. I risultati conseguiti saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'apposito organismo costituito per la valutazione dell'attività dei responsabili dei servizi e dagli incaricati delle posizioni organizzative.

Art. 7

Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche del nuovo ordinamento

1. Il fondo è costituito, ai sensi dell'art. 16, del vigente CCNL ed ammonta, quale costo delle progressioni economiche determinate fino all'anno 2017, ad una somma pari a euro =56.935,95=.
2. La somma totale di cui sopra di euro =56.935,95= è portata in decremento dal totale delle risorse stabili.
3. Il fondo è finalizzato a corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, nei limiti massimi delle somme previste.
4. In tale fondo restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio.
5. I criteri valutativi inerenti la progressione economica sono quelli rispettivamente previsti per ciascuna categoria, dal vigente sistema di valutazione adottato dall'Ente.

Art. 8

Fondo per la remunerazione di particolari indennità legate a condizioni di disagio, pericolo, danno etc.

1. Il fondo, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, è finalizzato a compensare i seguenti istituti:
 - Turnazione
 - Maggiorazioni per orario festivo, notturno e festivo notturno
 - Reperibilità
 - Condizioni di lavoro e servizio esterno
 - Compenso per attività prestata in giorno di riposo settimanale.

La disciplina dei suddetti istituti, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, risulta essere la seguente:

A) L'istituto della turnazione è attuato nei seguenti servizi:

SERVIZIO VIGILANZA - Categoria C - Profilo prof.le Vigile Urbano - n. dipendenti 4;



Il pagamento della relativa indennità è subordinato alla turnazione equilibrata tra mattino e pomeriggio nell'arco del mese del personale impegnato nel turno. L'indennità consiste nella maggiorazione della tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato in ogni turno di lavoro, come disciplinato dall'art. 23 del C.C.N.L. 21.05.2018.

B) Le maggiorazioni orarie per orario ordinario festivo, notturno e festivo notturno si applica nei seguenti servizi:

SERVIZIO ECOLOGIA – Categoria B3 - Profilo prof.le Coordinatore servizio n.u./Autista - n. dipendenti 1;

SERVIZIO ECOLOGIA – Categoria B3 - Profilo prof.le Autista - n. dipendenti 1;

SERVIZIO ECOLOGIA – Categoria A - Profilo prof.le Operatore ecologico - n. dipendenti 2;

SERVIZIO CIMITERIALE – Categoria A - Profilo prof.le Necroforo affossatore - n. dipendenti 2;

L'orario ordinario notturno o festivo, quando non rientra in turni di lavoro per i quali è prevista l'indennità di turnazione, viene compensato con una maggiorazione della paga oraria del 20%. Quello festivo e notturno viene compensato con una maggiorazione della paga oraria del 30%. I responsabili dei servizi sopra elencati, provvederanno, nei limiti dei finanziamenti sopra indicati, alla calendarizzazione delle prestazioni.

C) L'istituto della reperibilità è attivato nell'ambito dei seguenti servizi:

SERVIZIO VIGILANZA - Categoria C - Profilo prof.le Vigile Urbano - n. dipendenti 4 (n. 2 unità per turno di 12 ore).

Il responsabile del servizio vigilanza provvederà alla calendarizzazione delle prestazioni, rispettando i limiti sopra indicati. Il dipendente non può essere adibito a più di sei turni mensili di reperibilità. In caso di chiamata, il dipendente dovrà raggiungere il posto di lavoro entro trenta minuti.

D) L'indennità condizioni di lavoro e l'indennità di servizio esterno sono, di seguito, disciplinate:

A partire dall'anno 2009, si è proceduto ad una completa revisione della disciplina dell'indennità di rischio e dell'indennità di disagio al fine di rendere tali istituti contrattuali più adatti alle esigenze organizzative dell'Ente partendo dal presupposto che il rapporto fra indennità di rischio e quella per attività disagiate possa essere impostato considerando la "condizione di rischio" come una fattispecie tipica della più ampia "condizione di disagio".

Si è concordato, pertanto, di confermare le prestazioni di lavoro beneficiarie di tale indennità, già indicate nel CCDI 2008, in quanto comportanti un continuo e diretto svolgimento di compiti ed attività in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C, rapportando l'entità della relativa indennità, prevista dall'articolo 70-bis, del C.C.N.L. 21.05.2018, al grado di rischio o di disagio così come l'indennità di servizio esterno, prevista dall'art. 56-quinquies per il personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza. Le parti hanno, pertanto, individuato le seguenti fattispecie alternative:

- personale che svolge attività di estumulazione e tumulazione di salme con osservanza di orario di servizio differenziato nel corso dell'anno: indennità giornaliera euro 3,10 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività;
- personale che svolge attività di estumulazione e tumulazione di salme o che manipola sostanze nocive quali rifiuti, vernici, cloro o che impiega veicoli in modo continuo: indennità giornaliera euro 2,15 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività;
- personale appartenente al servizio di anagrafe e stato civile che risulta addetto ai videoterminali per almeno venti ore settimanali o che svolge servizio al pubblico con afflussi tali da rendere la mansione particolarmente gravosa e che contemporaneamente garantisce l'espletamento del servizio il sabato e la domenica dell'intero anno in caso di decesso: indennità giornaliera euro 1,55 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività;
- personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza: indennità giornaliera euro 1,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento del servizio esterno;
- personale che risulta addetto ai videoterminali per almeno venti ore settimanali o che svolge servizio al pubblico con afflussi tali da rendere la mansione particolarmente gravosa: indennità giornaliera euro 1,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento delle attività;

I dipendenti che usufruiscono dell'indennità di condizioni di lavoro e dell'indennità di servizio esterno vengono individuati a inizio anno da parte di ciascun Responsabile di Area.

E) Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del **giorno di riposo settimanale** deve essere corrisposta, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del C.C.N.L. 14.09.2000, la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b), del medesimo contratto maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo.



Art. 9

Fondo per compensare le responsabilità del personale delle categorie B, C e D

1. Il presente articolo disciplina il fondo per la corresponsione dei compensi per specifiche responsabilità previsti dall'articolo 68, comma 2, lettera e), del CCNL 21/05/2018. In applicazione dell'art. 70-quinquies, del succitato CCNL, è finalizzato, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, a compensare i dipendenti, individuati da parte di ciascun Responsabile di Area, di categoria C con particolari responsabilità, di categoria B con responsabilità di procedimenti amministrativi, di categoria B con funzioni di coordinamento del servizio ecologia e di categoria C con funzioni di coordinamento del servizio per l'Area Vigilanza. Tale indennità viene riconosciuta nell'importo annuo di euro =1.032,91= per ciascun dipendente di categoria C e di euro =774,69= per ciascun dipendente di categoria B. Possono essere destinatari dell'incarico formale e scritto da parte dei Responsabili di Area dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizione organizzativa). Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli accordi di ente.
2. In sede di contrattazione decentrata annuale, le parti individuano l'importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare l'indennità per specifiche responsabilità.

Art. 10

Fondo per incentivare specifiche prestazioni da legge

1. Il fondo, per l'anno 2018, è costituito nel suo ammontare da una somma di euro =53.377,73=. Tale fondo è finalizzato ad incentivare le specifiche attività e prestazioni appresso indicate e previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) ed f) del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 4, comma 3 del CCNL 05.10.2001:
 - Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113. del d.lgs. n. 50/2016) – euro 22.077,73;
 - Compenso incentivante ICI (art. 3, c. 57 della legge n. 662/1996 e art. 59, c. 1, lett. p) del d.lgs. n. 446/1997) – euro 22.500,00;
 - Incentivo per notificazioni di atti dell'Amministrazione Finanziaria (art. 10 della legge n. 265/1999) – euro 800,00;
 - Progetto condono edilizio (art. 32, c. 40, del d.l. n. 269/2003) – euro 8.000,00;
 - Contenzioso tributario (art. 12. c. 1, lett. b) del d.l. n. 437/1996) – euro 0,00;
2. E' corrisposta al messo notificatore un'indennità pari al 75% delle somme effettivamente riscosse per notifiche effettuate per conto di altri Enti.
3. La delegazione trattante prende atto delle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Veneto n. 022/2008/cons del 21.05.2008 e n. 049/2008/cons del 03.07.2008 e della Sezione Regionale di controllo per il Molise n. 6/2009/PAR del 24.02.2009 con le quali è stata dichiarata l'illegittimità delle previsioni regolamentari degli Enti che, nell'assegnare compensi incentivanti ai dipendenti, pongano a carico di questi ultimi, oltre agli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, anche l'IRAP che rappresenta, invece, onere fiscale a carico dell'Ente datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. e-bis), del d.lgs. n. 446/1997.

Art. 11

Indennità di comparto

1. Il fondo pari a euro =12.050,01= viene istituito per remunerare la voce retributiva prevista all'art. 33 del CCNL 22.01.2004 per gli importi indicati nella colonna 2 e 3 della tabella "D" allegata al CCNL. Gli importi riportati nella colonna 1 della medesima tabella sono finanziati dal bilancio. Il valore mensile dell'indennità di comparto è determinata (comma 4 del medesimo articolo) secondo le indicazioni della tabella "D" allegata al CCNL, che prevede un valore unico per ciascuna delle categorie del sistema di classificazione senza diversificazione né in base alle posizioni di accesso né in base alle posizioni di sviluppo economico. Detti valori decorrono dal 31/12/2003 e comportano



nell'anno 2018 la seguente spesa complessiva:

Categoria Dipendenti	Quota a carico bilancio (colonna 1 tabella D del CCNL 22.01.2004)	Quota a carico fondo (colonna 2 tabella D del CCNL 22.01.2004)	Quota a carico fondo (colonna 3 tabella D del CCNL 22.01.2004)	Importo complessivo
A	207,03	330,31	1.633,46	2.170,80
B	376,73	606,00	2.987,58	3.970,31
C	447,02	722,03	3.548,35	4.717,40
D	234,36	376,32	1.845,96	2.456,64
Totale in euro	1.265,14	2.034,66	10.015,35	13.315,15

Art. 12
Lavoro straordinario

1. Per l'anno 2018 le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontano ad euro =13.000,00=.
2. I risparmi derivanti dalla disciplina del lavoro straordinario, quantificati in euro =9.448,16=, sono stati appostati, negli anni dal 2013 al 2017 (nell'anno 2012 il fondo lavoro straordinario ammontava ad euro 22.448,16), all'interno delle risorse variabili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m) del CCNL del 01.04.1999. Nell'anno 2018 l'importo di euro =9.448,16= viene portato ad incremento delle risorse stabili essendo corrispondente a stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67, comma 2, lett. g) del CCNL 21.05.2018).
3. Il fondo di euro 13.000,00 viene ripartito tra le varie aree nel seguente modo:

Area	Importo assegnato (euro)
Amministrativa	3.265,05
Economico-Finanziaria	1.204,82
Tecnica Manutentiva LL.PP. Pianificazione del Territorio	4.566,27
Tecnica Edilizia Privata	602,41
Vigilanza	2.759,04
Attività Produttive e Sociali	602,41
Totale	13.000,00

4. Ogni settore interessato, prioritariamente, dovrà prevedere nell'importo assegnato la quota da destinare per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale adibito al servizio di pronta reperibilità.
5. L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, del C.C.N.L.14.09.2000, potrà avvenire solo previa autorizzazione da parte del Responsabile dell'Area ove il dipendente presta attività lavorativa.
6. Tale autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni :
 - specificazione dei motivi che richiedono l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;
 - elenco nominativo del personale autorizzato;
 - periodo e durata delle prestazioni.
7. Nei casi in cui, per l'improvviso ed inaspettato verificarsi di situazioni, avvenimenti e fatti in periodi della giornata durante i quali i servizi e/o gli uffici non sono operanti, vi è l'oggettiva impossibilità della preventiva autorizzazione sopra citata, la prestazione lavorativa può essere autorizzata anche verbalmente dal Responsabile dell'Area ove il dipendente presta attività lavorativa, salvo sua regolarizzazione successiva.
8. Fermo restando il limite delle risorse assegnate a ciascuna Area il limite individuale fissato è di 180 ore pro capite.
9. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere retribuite, con cadenza mensile, sulla base dei provvedimenti autorizzativi sopra indicati e dopo idoneo visto dei Responsabili di Area.
10. I provvedimenti con cui si autorizzano attività per prestazioni di lavoro straordinario, che non presentano copertura finanziaria nel budget assegnato, ricadono nella responsabilità amministrativa e contabile dei Responsabili di Area che li hanno sottoscritti, salvo eventuale svincolo e cessione di somme disponibili da parte dei Responsabili di Area che hanno disponibilità nei rispettivi budget.



Art. 13
Massa vestiaria

1. L'Amministrazione si impegna a fornire, periodicamente e, comunque, con cadenza massima biennale, la massa vestiaria (estiva - invernale) con le caratteristiche di cui ai dispositivi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle seguenti categorie: vigili urbani, messi notificatori, operai del settore tecnico-manutentivo, operatori ecologici e usciere cerimoniere.
2. I Responsabili di Area cureranno che le divise e i dispositivi individuali di protezione siano conformi alle caratteristiche di cui al D. Lgs. 81/2008 ed alle norme sanitarie, prevedendo, anche con apposito regolamento, il relativo lavaggio e sanificazione.